

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO E IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO (C.U.S.I.) PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELL'AMBITO UNIVERSITARIO

L'Università degli Studi di Bergamo C.F. 80004350163, con sede in Bergamo, in Via Salvecchio, 19, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Stefano Paleari

E

Il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) C.F. 80109270589, con sede in Roma, in Via Brofferio 7, unico Ente attualmente riconosciuto per lo svolgimento di attività sportive universitarie sul piano nazionale ed internazionale, rappresentato dal Dott. Leonardo Coiana Presidente del CUSI, che ha nominato, con atto del 18.6.2009 n. Rep.89338 del Notaio Dott. Gianvincenzo Nola, suo procuratore speciale alla stipula il Dott. Luigi Lasala, in conformità alle deliberazioni adottate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 22.09.2009 e dal Consiglio Federale del CUSI nella seduta del 15.5.2009, allegata alla presente convenzione, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui al regolamento per lo sport universitario approvato con D.M. 18.09.1977 ed in modo particolare d'incentivare la pratica sportiva nell'ambito universitario nel quadro della formazione globale dello studente,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il Comitato affida al CUSI la realizzazione delle attività previste nel programma deliberato dallo stesso Comitato in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione. La realizzazione delle predette attività è svolta dal CUSI per il tramite del suo organo federato (CUS Bergamo) che ne assume la piena responsabilità assieme al CUSI.

Art. 2 - Il CUSI:

- a) si impegna alla gestione ed alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà od in uso dell'Università;
- b) mette a disposizione impianti ed attrezzature sportive e tutto quanto occorre per il loro regolare funzionamento;
- c) procede all'acquisto degli arredamenti, delle attrezzature e del materiale sportivo necessario per la realizzazione delle attività previste nel programma. Tali beni, previamente inventariati, restano di proprietà dell'Università; non è soggetto ad inventario il materiale destinato ad esaurirsi per l'uso conforme alla sua destinazione;
- d) provvede all'eventuale realizzazione o/e ampliamento o/e adattamento o/e completamento di impianti sportivi di modesta entità;
- e) organizza, in conformità al programma ed al piano finanziario, le attività sportive a qualsiasi livello ed in particolare:
 - I. l'attività promozionale nei vari sport fondamentali, in relazione alla disponibilità delle attrezzature;
 - II. i corsi di iniziazione o perfezionamento nelle varie discipline sportive;
 - III. la partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario o nell'ambito delle Federazioni sportive a livello locale, regionale, interregionale;
 - IV. la partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario o nell'ambito delle Federazioni sportive, a livello nazionale ed internazionale a cura o sotto il controllo dei competenti Organi Centrali del CUSI. Tutte le attività sportive sono svolte, in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti presso il CUSI, il CONI e le Federazioni sportive competenti.

Art. 3 - Il personale tecnico, amministrativo e subalterno che il CUSI impiega per l'espletamento dei programmi e delle attività di cui all'art. 3 è a suo esclusivo carico, pertanto l'Amministrazione universitaria resta, in ogni caso, estranea ad ogni rapporto.

Art. 4 - In relazione agli articoli precedenti il CUSI presenta una proposta di attività da svolgere ed il relativo piano finanziario.

Art. 5 - Il Comitato, approvato il programma ed il piano finanziario, si impegna a corrispondere le relative somme, con la modalità indicate dal CUSI.

Art. 6 - Non appena disponibili i fondi all'uopo assegnati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Comitato mette a disposizione una quota pari al 50% per le spese sostenute e da sostenere in conformità alle modalità indicate dal precedente art. 5.

Il CUSI provvede al rendiconto delle spese di volta in volta sostenute.

Il Comitato a sua volta provvede al reintegro delle somme spese e rendicontate fino ad un massimo del 75% dei fondi a disposizione. La residua somma è versata a saldo previa documentazione presentata al Comitato dal CUSI.

Eventuali variazioni alle attività programmate ed al relativo piano finanziario, ove se ne verifichi la convenienza per il miglior svolgimento delle medesime, possono essere apportate con il consenso del Comitato, su richiesta del CUSI.

Art. 7 - La nota delle spese relative alla rendicontazione periodica deve essere conforme al piano finanziario. La relativa documentazione deve essere in regola con le norme fiscali, tributarie e gli oneri sociali. Per i beni mobili di notevole durata e per gli immobili deve essere allegato il relativo scontrino inventariale.

Art. 8 - Il CUSI deve inserire i fondi relativi alla presente convenzione, messi a disposizione dal Comitato, nelle proprie scritture contabili.

Art. 9 - Il CUSI invierà all'inizio dell'anno al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Comitato un piano delle attività di carattere nazionale ed internazionale che intende svolgere e suggerirà le iniziative atte a promuovere lo sport universitario.

Dovendo il CUSI provvedere direttamente alle attività sportive a carattere nazionale ed internazionale, il Comitato verserà annualmente al CUSI stesso, non appena disponibili i fondi all'uopo assegnati dal Ministero, una somma pari al 10% dell'intero importo di spettanza del Comitato, per l'utilizzo nel senso di cui innanzi. Il CUSI rilascerà contestuale quietanza per il relativo scarico contabile. La rendicontazione di tali fondi afferenti in via esclusiva ad una attività promozionale globale, giuste le premesse, ovviamente non riferibile, nei suoi risultati, alle singole attività locali, sarà dal CUSI, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in riferimento, resa direttamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, unitamente ad una relazione sulle attività svolte.

Art. 10 - Il CUSI deve accendere presso ciascuna sede universitaria un conto corrente bancario di corrispondenza presso un Istituto di credito di notevole solidità, sul quale dovranno essere effettuate anche tutte le operazioni inerenti la gestione dei fondi di cui all'art. 5.

Art. 11 - La presente convenzione decorre dal 01.01.2010 e ha durata quinquennale.

Bergamo, 4.12.2009

Prot. n.26248/I/019

Per il CUSI
IL PROCURATORE SPECIALE
F.to Dott. Luigi Lasala)

Per l'Università degli Studi di Bergamo
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari